



Comune di Pieve Fissiraga
Provincia di Lodi

***REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE***

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 06/02/2013

INDICE

I – ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO.

- 1 Servizio di Polizia Locale
- 2 Collocamento del Servizio nell'Amministrazione comunale
- 3 Funzione degli appartenenti al Servizio
- 4 Organico del Servizio di Polizia Locale
- 5 Rapporto gerarchico
- 6 Attribuzioni del Responsabile
- 7 Compiti degli Agenti
- 8 Qualifiche degli appartenenti al Servizio

II – ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE

- 9 Modalità particolari di accesso al Servizio
- 10 Formazione di base per gli operatori
- 11 Altri corsi d'istruzione professionale
- 12 Aggiornamento professionale

III – UNIFORME, ARMA IN DOTAZIONE

- 13 Uniforme di servizio
- 14 Gradi e distintivi
- 15 Arma d'ordinanza
- 16 Strumenti e mezzi in dotazione
- 17 Servizio in uniforme ed eccezioni
- 18 Tessera di servizio

IV- SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

- 19 Finalità generali dei servizi
- 20 Servizi stradali appiedati
- 21 Servizi a bordo di veicoli
- 22 Collegamento dei servizi
- 23 Servizi di pronto intervento
- 24 Obbligo d'intervento e rapporto
- 25 Ordine di servizio
- 26 Servizi assegnati all'interno dell'Amministrazione
- 27 Servizi esterni presso altre Amministrazioni
- 28 Efficacia dei servizi

V – NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- 29 Assegnazione e impiego del personale
- 30 Guida di veicoli e uso di strumenti
- 31 Prolungamento del servizio
- 32 Mobilitazione dei servizi

VI – NORME DI COMPORTAMENTO PROFESSIONALE.

- 33 Norme generali: doveri
- 34 Cura dell'uniforme e della persona
- 35 Orario e posto di servizio
- 36 Rapporti interni al Servizio
- 37 Comportamento in pubblico
- 38 Saluto

VII – DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

39 Norme disciplinari

40 Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Servizio

VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

41 Rinvio a disposizioni generali ed alla disciplina prevista per il personale comunale

ALLEGATO

Regolamento speciale (attuazione D.M.I.

4 Marzo 1987) –

Norme concernenti

l'armamento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

ART.1 – Servizio di Polizia Locale

Il Servizio di Polizia Locale si incardina nella struttura organizzativa del Comune, così come individuata nell'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Locale del Comune di Pieve Fissiraga suddetto, ai sensi ed in conformità alla Legge 7 marzo 1986, n.65, al D.M. 4 marzo 1987 n. 45, ed alla legge Regionale Lombardia n. 4 del 14 aprile 2003 e Regolamento Regionale Lombardia n. 3 del 14 marzo 2003 .

ART.2 – Collocazione del Servizio nell'Amministrazione comunale

Al Servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli art.2 e 9 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n.65 e della legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003

Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento delle funzioni affidate al Servizio di Polizia Locale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ai sensi degli artt.2 e 9 della legge 7.3.1986 n. 65 e dalle leggi regionali in materia di polizia locale.

Il responsabile dell'area all'interno della quale è individuato il Servizio di Polizia Locale è parimenti autorizzato ad impartire direttive di carattere operativo e organizzativo ai dipendenti del servizio stesso.

ART.3 – Funzioni degli appartenenti al Servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti,

ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi. In particolare:

- espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni di polizia locale indicate dalla legge 7.3.1986, n. 65 e dalle leggi regionali in materia di polizia locale.
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico nell'ambito delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- svolgono tutte le eventuali attività di interesse generale dell'amministrazione comunale, nell'ambito dei compiti istituzionali;
- collaborano con le forze di polizia di Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del sindaco o dell'assessore da lui delegato;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine.
- concorrono all'effettuazione delle attività di educazione stradale.

ART.4 – Organico Servizio di Polizia Locale

1. L'organico del corpo è determinato in relazione agli obiettivi ed alle esigenze d'istituto. Esso è soggetto a revisione periodica in conformità ai criteri indicati dagli artt. 7, comma 2, della legge 7.3.1986, n. 65, e delle leggi regionali in materia di polizia locale.

ART.5 – Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi.
2. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale.
4. In caso di assenza temporanea e, salvo diversa disposizione del responsabile del servizio, ogni superiore è sostituito dal sottoposto con posizione più elevata presente in servizio.
5. Qualora una pattuglia comandata in servizio sia costituita da soli agenti, la direzione operativa della medesima compete all'agente con maggiore anzianità di servizio, nei limiti delle competenze riferibili al profilo professionale rivestito.
6. Per anzianità di servizio si intende il periodo continuativo di servizio di ruolo nel corpo e nel medesimo profilo professionale. A parità di periodo l'anzianità è determinata con riferimento alla graduatoria del concorso di accesso al posto e all'età.

ART.6 Attribuzioni del responsabile del servizio

1. Il responsabile del Servizio di Polizia Locale è responsabile verso il sindaco, o l'assessore da lui delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al servizio.
2. Il responsabile, nell'esercizio delle sue funzioni è soggetto, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla legge 65/86, all'art.107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Leg.vo 267/2000 e alle disposizioni di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Sempre nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il responsabile opera nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990 n.241 in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata.
4. Il responsabile del servizio, se non individuato all'interno del corpo di polizia locale, è individuato nel responsabile dell'area alla quale appartiene il servizio stesso.
5. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al responsabile spetta la direzione tecnico-giuridica del corpo ed in particolare:
 - emanare gli ordini e le direttive;
 - vigilare sull'espletamento dei servizi affidati al Servizio di Polizia Locale;
 - determinare le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco o dall'assessore da lui delegato, affinché si realizzi quanto indicato dall'art. 5 della legge regionale 14.4.2003, n. 4 e successive modificazioni;
 - mantenere i rapporti con la magistratura, con le diverse forze dell'ordine e gli organismi del comune o di altri enti collegati al corpo da necessità operative;
 - rappresentare il Servizio di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - rispondere al sindaco o all'assessore da lui delegato, dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati o alle direttive ricevute;
 - curare l'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - studiare i problemi di funzionamento della struttura di competenza e analizzarne le eventuali disfunzioni, avanzando proposte e suggerimenti organizzativi e funzionali utili;
 - proporre encomi e provvedimenti disciplinari

ART.7 – Compiti degli agenti

1. Gli agenti di polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto e tutte le funzioni ad essi delegate dal responsabile del servizio.

2. Essi prestano servizio come appiedati, o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.

ART.8 – Qualifiche degli appartenenti al Servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni a norma dell'art.5 della Legge – quadro n.65/86, esercitano anche:

- a) funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli operatori di P.L., o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita ai Responsabili del Servizio e agli addetti al coordinamento ed al controllo, ai sensi dell'art.221, III comma del C.P.P.;
- b) funzioni di Polizia stradale;
- c) funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza ai sensi dell'art.3 della Legge 65/86.

La qualifica di Agente di Pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi del II e III comma dell'art.5 della predetta Legge 65/86.

TITOLO II

ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART.9 – Modalità particolari di accesso al Servizio

1. I requisiti per l'accesso a qualsiasi posto di organico del Servizio di Polizia Locale sono indicati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso, modalità concorsuali e dotazione organica.
2. Oltre alle norme previste dal Regolamento comunale, si applicano, in parziale deroga ad integrazione di esse, le seguenti modalità per l'accesso all'organico del Servizio di P.L.:
 - a) possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
 - b) idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.

ART.10 – Formazione di base per agenti

I vincitori dei concorsi per posti di agente sono obbligati a frequentare, nel periodo di prova o comunque non appena venga organizzato, uno specifico corso di formazione di base.

Il corso è completato, successivamente, da un periodo di addestramento nei servizi operativi del corpo della durata non inferiore ad un mese, con affiancamento ad agente di congrua anzianità, se presente nella dotazione organica del servizio.

ART.11 – Altri corsi d'istruzione professionale

Tutti gli appartenenti al Servizio di P.L. sono addestrati al pronto soccorso sul posto e possono inoltre frequentare corsi di lingue appositamente organizzati presso gli istituti specializzati, al fine di

acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta conversazione, riguardo ai propri compiti istituzionali, in lingue straniere.

ART.12 – Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio mediante corsi specifici e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni normative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene conseguito anche mediante la partecipazione a seminari e giornate di studio.

La formazione degli addetti al Servizio di Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità alla normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista dalle disposizioni regionali in materia di polizia locale.

TITOLO III

UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

ART.13 – Uniforme di servizio

1. L'amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi dell'art. 17 per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.
2. Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia, in attuazione delle leggi regionali in materia di polizia locale e dell'art. 6 della legge 7.3.1986, n° 65.
3. Le modalità con cui i capi delle uniformi assegnate e gli accessori devono essere indossati sono disposte dal responsabile del servizio.
4. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, è previsto l'uso dell'alta uniforme.
5. E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

ART.14 – Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono stabiliti, sia per la loro qualità, sia per la rappresentazione sulle uniformi, in conformità alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia ed all'art. 6 della legge 7.3.1986, n. 65.
2. I gradi, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti le mansioni sono forniti dall'amministrazione.
3. Sull'uniforme, previa comunicazione, possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano e le decorazioni adottate dalla Regione Lombardia, applicate secondo la specifica disciplina, le consuete modalità d'uso e le norme in materia. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal responsabile.

ART.15 – Arma d'ordinanza

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono dotati dell'armamento, secondo quanto disposto dal regolamento speciale in attuazione del D.M. 4.3.1987 n. 145.
2. L'armamento deve essere portato secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al primo comma. Esso può essere impiegato soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.
3. Gli agenti vengono addestrati all'uso dell'armamento durante il corso iniziale di formazione professionale.
4. Gli appartenenti al Servizio compiono, di norma semestralmente, l'esercitazione di tiro al poligono ai sensi di legge.
5. L'armamento deve essere sempre tenuto dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine sono compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

ART.16 – Strumenti e mezzi in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono conformi alla legge e alle disposizioni regionali in materia di polizia locale.
2. Gli strumenti, le apparecchiature e le dotazioni tecniche vengono assegnate in dotazione ai singoli appartenenti. Il consegnatario, o chi ne ha la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

3. Gli operatori della polizia locale, con qualifica di agenti di pubblica sicurezza, possono essere dotati degli specifici strumenti di autotutela previsti dalla normativa nazionale e regionale di polizia locale.

ART.17 – Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Servizio di P.L. prestano normalmente tutti i servizi d'istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso dell'uniforme può essere inopportuno;
- c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

In tutti i casi sopradescritti, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dotati dell'arma di ordinanza, dovranno portare la stessa in modo occulto.

Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato ad indossare l'abito civile, purchè venga tenuta sempre l'uniforme pronta all'uso.

ART.18 – Tessera di servizio

1. Gli appartenenti al Servizio sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma.
2. Il modello della tessera è conforme a quello stabilito dalle norme regionali.
3. Tutti gli appartenenti al Servizio devono sempre portare con sé la tessera di servizio.
4. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio venga prestato in abiti civili.

TITOLO IV

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART. 19 – Finalità generali dei servizi

Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art.3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

ART.20 – Servizi stradali appiedati

Per il perseguimento delle finalità indicate dal presente Regolamento, sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a. servizio mobile lungo un itinerario o all'interno di un'area;
- b. regolazione manuale del traffico sulle intersezioni e sulle strade;
- c. presidio agli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
- d. servizio misto tra le intersezioni, come alle lettere b) e c), e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;
- e. servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti..

ART.21 – Servizi a bordo di veicoli

1. Ai fini di garantire l'immediatezza degli interventi e la protezione civile, i servizi appiedati

sono integrati con servizi su veicoli.

2. Per l'espletamento dei compiti d'istituto tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili.

3. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

4. E' vietato l'uso dei veicoli del Servizio per usi personali, salvo autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

ART.22 – Collegamenti dei servizi

1. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente o altra modalità tecnica idonea alla localizzazione, fermo restando quanto stabilito dall'art.4 della legge 20.05.1970, n° 300 (statuto dei lavoratori).

2. Gli addetti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento.

3. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale impiegati in servizi esterni devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni impartite. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già assegnato.

ART.23 – Servizi di pronto intervento

1. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio e sono allertati per tutti i servizi di emergenza.

2. Gli addetti hanno il compito di intervenire nelle località indicate, secondo le istruzioni impartite, per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.

Art.24 – Obbligo d'intervento e di rapporto

1. Oltre che per l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nel programma di lavoro assegnato.

3. Fatti salvi gli interventi di polizia giudiziaria dovuti in flagranza di reato e salvo situazioni eccezionali ed urgenti, gli appartenenti al corpo sono esentati dall'obbligo di intervento per i compiti riservati a uffici opportunamente istituiti ed attrezzati. In tali casi l'addetto deve richiedere l'intervento o l'ausilio degli uffici competenti in materia.

4. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è sempre obbligatorio. Nei casi in cui non sia sufficiente il personale intervenuto, l'addetto deve richiedere quello del competente servizio, a cui si fa prioritario riferimento per l'esecuzione dell'intervento.

5. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale devono redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

6. Anche al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 26, gli addetti in servizio esterno di viabilità e pronto intervento, forniscono i dati necessari per la rilevazione degli interventi effettuati.

7. Per i servizi specifici di Polizia stradale, tutte le generalità delle persone e gli estremi dei documenti necessari alla circolazione stradale, vanno annotati sugli appositi fogli di servizio.

Art.25 – Ordine di servizio

Il Responsabile del Servizio o chi per esso, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o suo delegato ai sensi dell'art.2 della Legge n.65/86, dispone gli ordini di servizio di norma settimanali, indicando per ciascun dipendente turno e orario, modalità di svolgimento del servizio.

Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di prendere visione dell'Ordine di Servizio ed il diritto di essere tempestivamente informati su eventuali variazioni.

Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art.26 – Servizi assegnati all'interno dell'Amministrazione

L'assegnazione di appartenenti al Servizio di Polizia Locale presso altri settori della civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti d'istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco o suo delegato e in conformità alle disposizioni che regolano la mobilità interna del personale, fermo restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art.4 punto 2 della Legge-quadro n.65/86.

Art.27 – Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Ai sensi dell'art.4 comma IV della Legge-quadro n.65/86 e dell'art.3 comma III della L.R. n.43/85, gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto.

Tali servizi vengono prestati in base ad intese fra Amministrazioni e sanciti con deliberazioni del Consiglio comunale secondo modalità in esse previste.

In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con provvedimento del Sindaco.

Il Servizio di P.L. è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni limitrofi per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

Art.28 – Efficacia dei servizi

Il Responsabile del Servizio. è tenuto ad informare periodicamente l'Amministrazione sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO V

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art.29 – Assegnazione ed impiego del personale

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi, sentito il Responsabile del Servizio, con provvedimento del Sindaco o suo delegato, in conformità alle disposizioni che regolano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art.30 – Guida di veicoli ed uso di strumenti

1. Per i servizi a bordo veicoli, il Sindaco o suo delegato, affida agli appartenenti al Servizio, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione.
2. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.
3. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per la necessità dei servizi.

Art.31 – Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Servizio del turno successivo.

Art.32 – Mobilitazione dei servizi

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al servizio possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra, la reperibilità nelle ore libere.
2. Il Sindaco o suo delegato, su richiesta del Responsabile del Servizio, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO

Art.33 – Norme generali: doveri.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicate nel presente Regolamento.

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme del Codice di Procedura Penale per la qualifica giudiziaria, gli appartenenti al Servizio devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza.

Art.34 – Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni previste dall'art.17.

I capi dell'uniforme vanno indossati puliti e ordinati, secondo le modalità indicate nel Regolamento vestiario ed in mancanza secondo le disposizioni impartite dal responsabile. Quando è in uniforme, l'appartenente al Servizio di Polizia Locale deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art.35 – Orario e posto di servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale devono presentarsi in servizio puntualmente all'ora fissata nel proprio orario di servizio, per poi presentarsi al responsabile del servizio con l'uniforme e l'equipaggiamento prescritto.

2. Nei servizi a carattere continuativo in cui sia stabilito il cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il responsabile, dal quale deve ricevere autorizzazione per abbandonare il posto.

Art.36 – Rapporti interni al Servizio

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, e nei confronti del resto del personale, oltre che dell'amministrazione comunale, vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità e il prestigio di ciascuno.

Art.37 – Comportamento in pubblico

1. Durante i servizi in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'appartenente al Servizio di Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando consenso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Egli deve rispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.
3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge, mantenendo il rispetto dovuto. In caso di necessità, l'agente di polizia deve impiegare la lingua straniera conosciuta.
4. L'appartenente al Servizio di Polizia Locale deve fornire, quando richiesto, il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
4. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione e non intrattenersi in futili occupazioni.

Art.38 – Saluto

1. Il personale in uniforme rende il saluto, secondo le modalità previste per le Forze armate dello Stato, ai superiori gerarchici, agli Amministratori, alle Autorità civili, militari e religiose, nonché al SS. Sacramento, alla Bandiera nazionale ed al gonfalone.
2. il saluto si effettua militarmente, eccetto che nei luoghi ove non è previsto l'uso del copricapo.
3. Il saluto è inoltre una forma di cortesia tra i pari grado o qualifica e i cittadini con cui il personale venga a contatto per ragioni di servizio.
4. Si ha la dispensa dal saluto nei seguenti casi:
 - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - per coloro che sono a bordo di veicoli;
 - per il personale in servizio di scorta al gonfalone o alla bandiera.

TITOLO VII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art.39 – Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento per il personale del Comune.

Art.40 – Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Servizio

1. Il responsabile segnala al sindaco gli appartenenti al servizio di polizia locale che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali in relazione a risultati di eccezionale rilevanza.
2. Al personale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza e capacità professionale possono essere attribuite le seguenti riconoscenze:
 - compiacimento ed elogio scritto dal responsabile del servizio
 - encomio del sindaco
 - encomio solenne della giunta comunale

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.41 – Rinvio a disposizioni generali ed alla disciplina prevista per il personale comunale

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale la normativa vigente per il restante personale del comune

REGOLAMENTO SPECIALE

NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

(attuazione del D.M.I. 4/3/87, n.145)

Art.1 – Dotazione dell'arma

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145, l'armamento degli appartenenti al servizio di polizia locale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 n° 65, è disciplinato dalle sotto riportate disposizioni

Gli appartenenti al Servizio di P.L. ai quali è conferita la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza di cui alla lettera c) dell'art.9 del Regolamento del Servizio di P.L., sono dotati dell'arma di ordinanza.

Art.2 – Numero delle armi e munizioni da destinare al Servizio di P.L.

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno un'arma, come dotazione di riserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco
3. Il provvedimento di cui al comma 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art.3 – Tipologia delle armi

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al servizio di polizia locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9 x 21 mm.

Il modello viene scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni.

Per i servizi di guardia d'onore è ammessa la sciabola, limitatamente al numero degli addetti in possesso dell'alta uniforme.

Art.4 – Servizi da svolgere armati

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti e appiedati);
- servizi di vigilanza e protezione della Casa comunale e degli immobili comunali;
- servizi notturni;
- servizi di pronto intervento;

- servizi di scorta.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n° 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente autorità.

Art. 5 - Assegnazione dell'arma

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, può essere assegnata di volta in volta o in via continuativa agli addetti al servizio di polizia locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

I provvedimenti con cui si assegna l'arma di volta in volta o in via continuativa sono disposti dal Sindaco per un tempo determinato e il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione.

I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Art.6 – Modalità del porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna.

E' consentito il porto dell'arma in modo non visibile, in servizio in abiti civili o fuori dal servizio, purché nell'ambito del territorio comunale.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni..

Art. 7- Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori dal territorio del Comune dagli addetti al servizio di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art.8 – Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza

I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale del Comune, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizio di polizia locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.

Tuttavia, il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n° 65, che lo stesso sia svolto con le armi.

In tal caso deve essere effettuata comunicazione alla Prefettura competente per territorio

Art.9 – Custodia delle armi

L'arma di norma è custodita a cura dell'assegnatario in via continuativa presso la sua abitazione.

E' comunque possibile depositarla presso l'armeria comunale qual'ora venga istituita con le caratteristiche previste dall'art.13 del D.M.I. 4/3/87, n.145.

Agli addetti ai quali l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito di portare l'arma dal proprio domicilio al luogo di servizio e viceversa.

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione degli estremi nell'apposito registro e sulla tessera di riconoscimento.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente resa al consegnatario allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al Comando Carabinieri presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata.

L'arma può essere usata nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Art. 10 - Doveri dell'assegnatario

L'addetto al servizio di polizia locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

1. Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;
2. Fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S. al Comando dei Carabinieri;
3. Custodire con cura l'arma nell'interesse della sicurezza propria e pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia;
4. Segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
5. Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
6. Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
7. Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parte di essa e delle munizioni, al comando Carabinieri;
8. Custodire debitamente l'arma presso il proprio domicilio o, in alternativa, in apposite casseforti personali installate nei locali del servizio di polizia locale.

Art.11 – Addestramento

Gli addetti al servizio di polizia locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al servizio di polizia locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza al Tiro a Segno Nazionale presso la sezione provinciale di competenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981 n° 286.

La disposizione di servizio ad effettuare le esercitazioni di tiro è comunicata dal Sindaco al Prefetto almeno sette giorni prima.

Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico

